Conto corrente con la Posta

Anno 79° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 febbraio 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 2 dicembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938, registro 22 Africa Italiana, foglio n. 162.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ORO.

Ruggiero Dialma fu Salvatore e fu Elmira Cartagenova, nato a La Spezia il 5 luglio 1889, tenente colonnello in s. p. e., comandante del X battaglione eritreo (*alla memoria*). (In commutazione della medaglia d'argento concessa « sul campo » e sanzionata con R. decreto 28 maggio 1936, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1936, registro n. 15 Colonie, foglio n. 255). — Preparò un battaglione eritreo ai cimenti della campagna Etiopica, guidandolo in tutto il periodo delle operazioni con capacità e prestigio. Si distingueva in tutte le azioni. Incaricato di tenere ad ogni costo una importante posizione, durante un sanguinoso combattimento contro forze nemiche soverchianti ed agguerrite, resisteva con incrollabile fermezza ed insigne coraggio all'irruenza degli attacchi rinnovantisi, con crescente violenza, rincuorando gli ascari con l'esempio del suo indomito valore. Più volte accerchiato non cedeva, respingendo gli attacchi col fuoco e manteneva le posizioni nonostante gravissime perdite subite, dando tempo alla grande unità di cui faceva parte, di attuare il contrattacco che decise le sorti della giornata. Colpito a morte, al suo posto di comando continuava ad incitare gli ascari alla lotta, pago del dovere compiuto. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(376)

Regio decreto 22 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938-XVI, registro 22 Africa Italiana, foglio n. 163.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA DI ARGENTO.

Barnes Giacomo, giornalista inglese. — Corrispondente di guerra della « Reuter » ha preso parte a tutte le operazioni che condussero alla conquista di Neghelli ed Harar intervenendo ai più importanti combattimenti sempre in prima linea a fianco dei nostri soldati e condividendone i pericoli ed i disagi. Bell'esempio di ardimento e sprezzo del pericolo. — Neghelli 12-20 gennaio; Ogaden-Harar 15 aprile-8 maggio 1936-XIV.

(385)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2384.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1380, contenente disposizioni integrative per il personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2385.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, riguardante provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI DEVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2386.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 755, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-lettoni stipulati in Roma il 5 febbraio 1937: 1) Accordo commerciale, 2) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 755, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-lettoni stipulati in Roma il 5 febbraio 1937: 1) Accordo commerciale; 2) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2387.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2388.

Rettifiche di confine fra le provincie di Milano e di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I confini fra i comuni di Cavenago d'Adda, Turano Lodigiano, Bertonico, Castiglione d'Adda, Camairago, Cavacurta e Maleo, in provincia di Milano, e quelli di Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Moscazzano, Montodine, Gombito, Formigarà e Pizzighettone, in provincia di Cremona, sono rettificati in conformità dell'annessa pianta planimetrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGENDA

A - Zona del Comune di **CASALETTO CEREDANO** (Cremona) aggregata al Comune di **CAVENAGO D'ADDA** (Milano). — **B** - Zona del Comune di **CREDERA RUBBIANO** (Cremona) aggregata al Comune di **TURANO LODIGIANO** (Milano). — **C** - Zona del Comune di **MOSCAZZANO** (Cremona) aggregata al Comune di **TURANO LODIGIANO** (Milano). — **D** - Zona del Comune di **MONTODINE** (Cremona) aggregata al Comune di **BERTONICO** (Milano). — **E** - Zona del Comune di **GOMBITO** (Cremona) aggregata al Comune di **CASTIGLIONE D'ADDA** (Milano). — **F** - Zona del Comune di **FORMIGARA** (Cremona) aggregata al Comune di **CAMAIRAGO** (Milano). — **G** - Zona del Comune di **PIZZIGHETTONE** (Cremona) aggregata al Comune di **CAVACURTA** (Milano). — **H** - Zona del Comune di **PIZZIGHETTONE** (Cremona) aggregata al Comune di **MALEO** (Milano). — **I** - Zona del Comune di **PIZZIGHETTONE** (Cremona) aggregata al Comune di **MALEO** (Milano). — **L** - Zona del Comune di **MALEO** (Milano) aggregata al Comune di **PIZZIGHETTONE** (Cremona). — **M** - Zona del Comune di **CAMAIRAGO** (Milano) aggregata al Comune di **PIZZIGHETTONE** (Cremona). — **N** - Zona del Comune di **CASTIGLIONE D'ADDA** (Milano) aggregata al Comune di **FORMIGARA** (Cremona). — **O** - Zona del Comune di **BERTONICO** (Milano) aggregata al Comune di **MONTODINE** (Cremona). — **P** - Zona del Comune di **BERTONICO** (Milano) aggregata al Comune di **MOSCAZZANO** (Cremona). — **Q** - Zona del Comune di **TURANO LODIGIANO** (Milano) aggregata al Comune di **MOSCAZZANO** (Cremona). — **R** - Zona del Comune di **TURANO LODIGIANO** (Milano) aggregata al Comune di **CREDERA RUBBIANO** (Cremona). — **S** - Zona del Comune di **CAVENAGO D'ADDA** (Milano) aggregata al Comune di **CREDERA RUBBIANO** (Cremona). — **T** - Zona del Comune di **CAVENAGO D'ADDA** (Milano) aggregata al Comune di **CASALETTO CEREDANO** (Cremona).

+ + · + · + · *Vecchio confine fra le provincie di Milano e di Cremona*

✚✚ · · ✚✚ · · *Nuovo confine* » » » »
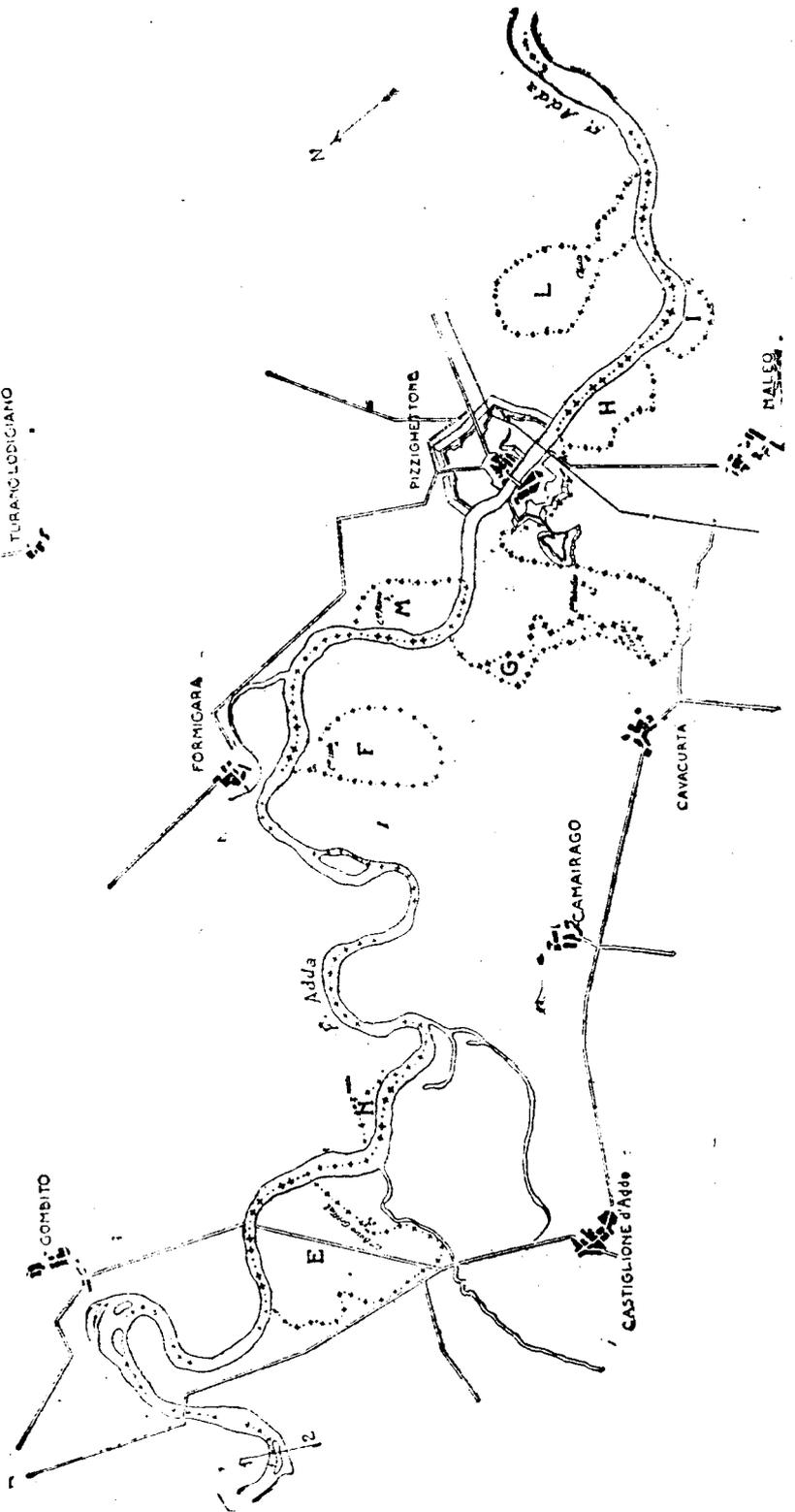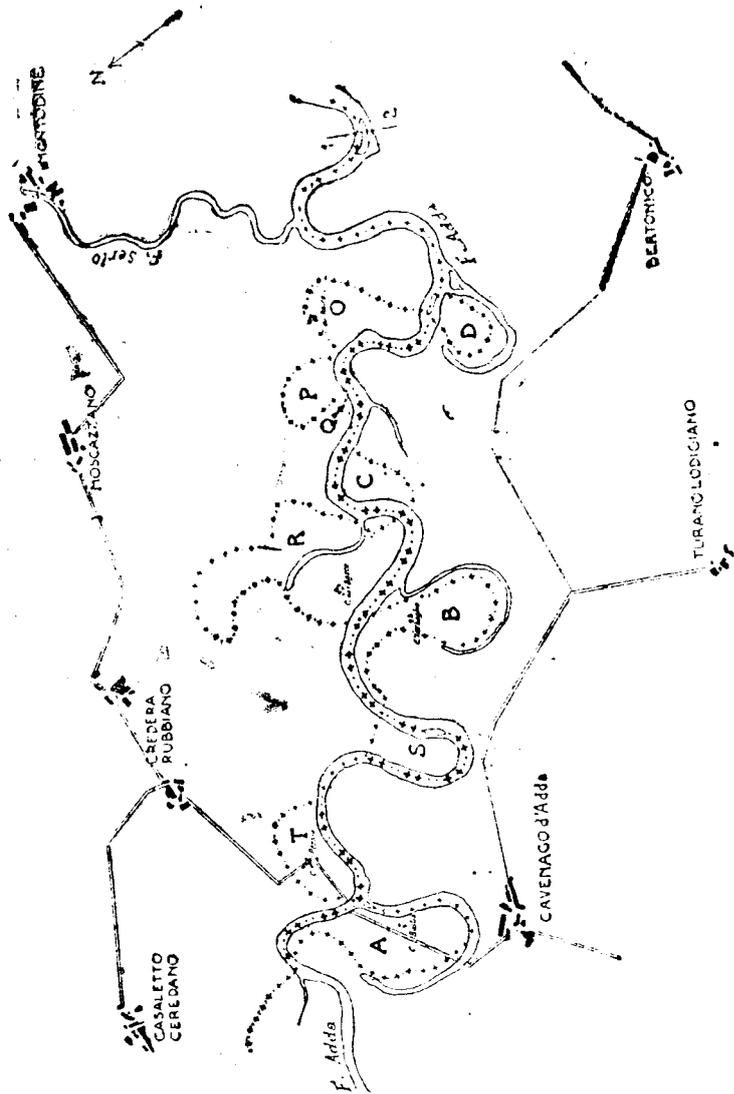
LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2389.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali, nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1395, concernente il trattamento economico degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, degli addetti aggiunti e assistenti addetti navali, nonchè degli archivisti in servizio presso i loro uffici, con le seguenti modificazioni:

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« L'assegno locale e l'indennità di prima sistemazione, sia dovuti agli addetti celibi che calcolati in base al precedente art. 6, sono maggiorati in misura che sarà fissata dai Ministeri interessati di concerto con quello delle finanze ».

Alla lettera *d*) dell'art. 22 alle parole: « pari alla prima mensilità », sono sostituite le seguenti: « pari all'importo di trenta giornate ».

Nel primo comma dell'art. 30 è aggiunto il riferimento anche alle disposizioni dell'art. 33.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osserverla e di farla osservare come legge dello Sato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. 2390.

Ratifica della cessione gratuita di alcuni cimeli della Regia marina all'Esposizione di Chicago del 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È ratificata la donazione di cimeli, per l'importo complessivo di L. 36.181,40, fatta dal Ministero della marina all'Esposizione di Chicago del 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2391.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1298, riguardante la modificazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge 4 giugno 1934, n. 890, concernente i magistrati di grado quinto addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392.

Provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la legge 12 gennaio 1933, n. 141, il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, il R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 848;
Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare particolari provvedimenti per favorire il programma di autarchia della Nazione, anche per l'approvvigionamento della gomma;
Considerata la opportunità di favorire e promuovere, in tale necessità, nel Regno e nelle Colonie, la coltivazione di piante gommifere secondarie provvedendo, al tempo stesso, ad un coordinamento delle iniziative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La detenzione dei semi e delle piante del « guayule » (*Parthenium Argentatum Gray*) nonchè la coltivazione delle piante stesse sono subordinate a licenza del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, per i territori del Regno, e col Ministro per l'Africa Italiana, per i territori delle Colonie.

Chiunque detenga o coltivi il « guayule » senza la prescritta licenza è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. Le cose detenute in contravvenzione alle norme del presente articolo sono confiscate ai sensi dell'art. 240 del Codice penale e si fa luogo allo sradicamento e alla distruzione delle piante coltivate.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere licenza di coltivazione in esclusiva nel Regno e nelle Colonie, di concerto, rispettivamente, coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, per il Regno, e col Ministro per l'Africa Italiana, per le Colonie, quando l'ente che ne faccia richiesta dia particolare affidamento per il raggiungimento di una efficiente coltivazione di materia prima atta a produrre gomma da « guayule ».

Art. 3.

È esteso a favore della produzione di gomma da « guayule » il disposto dalla lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'esenzione dai dazi doganali per l'importazione di semi e piante di « guayule » da parte di ente munito di licenza, nonchè dei macchinari e materiali occorrenti per la produzione di gomma da detta pianta.

Art. 5.

Quando si verifichi il caso di cui all'art. 2 del presente decreto, il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti per garantire finanziamenti, nel limite massimo di dieci milioni di lire, da concedere ad enti per la coltivazione ed estrazione della gomma da detta pianta, sempre che l'ente mutuatario abbia preventivamente disposto ed impiegato nell'impresa congruo capitale proprio.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2393.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 2393. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 7 Confraternite con sede in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2394.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Natività di Maria Santissima, in Soriano nel Cimino (Viterbo).

N. 2394. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Natività di Maria Santissima, in Soriano nel Cimino (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2395.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa coadiutorale di Nostra Signora di Caravaggio, in Calcinara di Uscio (Genova).

N. 2395. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo de Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 14 novembre 1936, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa coadiutorale di Nostra Signora di Caravaggio, in Calcinara di Uscio (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2396.

Approvazione del nuovo statuto del Fondo di previdenza « Carlo Edoardo Broggi » a favore degli operai delle Officine metallurgiche Broggi, con sede in Milano.

N. 2396. R. decreto 22 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Fondo di previdenza « Carlo Edoardo Broggi » a favore degli operai delle Officine metallurgiche Broggi, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2397.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia accademia di belle arti e liceo artistico di Roma.

N. 2397. R. decreto 29 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia accademia di belle arti e liceo artistico di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 gennaio 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa agraria « Agatirside », con sede in Naso (Messina).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria « Agatirside » con sede in Naso (Messina);

Considerato che la situzione della predetta Cassa agraria rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa agraria « Agatirside » con sede in Naso (Messina) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(388)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1938-XVI.

Norme per la concessione della aliquota ridotta di tassa di vendita gravante sull'acqua ragia minerale destinata ad essere impiegata nella fabbricazione delle vernici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, lettera *b*) del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

Gli industriali che intendono importare dall'estero od estrarre dalle raffinerie nazionali, col pagamento della tassa di vendita di L. 190 il quintale, a sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, l'acqua ragia minerale o surrogato di essenza di trementina, per impiegarla nella fabbricazione delle vernici, devono presentare apposita domanda al direttore circoscrizionale della dogana, nel territorio della cui giurisdizione si effettuano le operazioni di fabbricazione di vernici, corredata da un certificato del competente Consiglio provinciale delle corporazioni, attestante che il richiedente esercita l'industria della fabbricazione delle vernici.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

1° il suo nome, cognome e residenza o la denominazione della sua ditta con la relativa sede;

2° la quantità media del prodotto da importare ed i tipi di vernici alla cui fabbricazione è destinato il prodotto medesimo;

3° se intende sottoporre il prodotto alla denaturazione ovvero alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, intesa ad accertarne l'impiego, dichiarando, nell'uno e nell'altro caso, di sottomettersi alle norme, obbligazioni e cautele qui sotto indicate.

Art. 2.

Ove nulla osti, il direttore superiore della Circoscrizione comunica alla dogana più vicina allo stabilimento che il richiedente è ammesso a fruire della agevolezza di cui trattasi ed impartisce alla dogana stessa le disposizioni che devono regolare la concessione.

Art. 3.

L'acqua ragia minerale o surrogato di essenza di trementina da ammettersi alla tassa di vendita ridotta, dovrà essere inoltrata allo stabilimento destinatario, con bolletta di cauzione sulla dogana designata, dal direttore circoscrizionale della dogana, a compiere le operazioni di svincolo.

Appena giunto il prodotto allo stabilimento l'interessato dovrà darne comunicazione alla dogana interessata che, a mezzo dei propri funzionari, provvederà ad accertare la regolarità della spedizione ed alle conseguenti operazioni di denaturazione.

Art. 4.

E' consentito l'impiego di un denaturante generale composto di:

gr. 100 di nitrobenzolo, kg. 5 di essenza di trementina, kg. 2 di olio di lino cotto, per ogni 100 kg. di acqua ragia minerale.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di prescrivere, in determinati casi e su regolare domanda degli interessati, l'impiego di denaturanti speciali, in relazione agli speciali tipi di vernici da fabbricare.

I denaturanti dovranno in ogni caso essere forniti dagli interessati, e previamente sottoposti all'esame dei Laboratori compartimentali delle dogane.

Le dogane, pertanto, provvederanno al prelevamento dei campioni di denaturante da sottoporre all'analisi del competente Laboratorio chimico ed al suggellamento dei recipienti nei quali il denaturante trovasi custodito.

Le operazioni di denaturazione dovranno essere effettuate sotto vigilanza dei funzionari doganali, assistiti dagli agenti della Regia guardia di finanza e dovrà essere fatta constare con apposito processo verbale, un esemplare del quale dovrà essere allegato alla bolletta di cauzione.

Compiuta l'operazione di denaturazione la dogana emette regolare bolletta d'importazione a scarico della bolletta di cauzione, che dovrà essere restituita all'ufficio finanziario emittente.

Le operazioni di denaturazione potranno anche essere effettuate prima della estrazione del prodotto dai depositi doganali o dalle raffinerie. In tal caso il prodotto sarà sempre inoltrato alle competenti dogane con bolletta di cauzione per merci nazionali, a garanzia della maggiore tassa di vendita.

Art. 5.

I capi delle dogane, d'accordo con i competenti Comandi della Regia guardia di finanza, faranno vigilare gli stabilimenti ammessi a fruire della importazione di acqua ragia minerale a pagamento ridotto di tassa di vendita, affinchè il prodotto immesso negli stabilimenti non venga impiegato in usi diversi da quelli consentiti.

Art. 6.

Qualora per l'acqua ragia minerale ammessa a pagamento della tassa di vendita ridotta sia stata chiesta, invece della denaturazione, la vigilanza della Amministrazione, intesa ad accertare l'impiego, il prodotto, appena giunto allo stabilimento scortato da bolletta di cauzione, dovrà essere messo in lavorazione alla presenza di funzionari ed agenti della Regia guardia di finanza, che redigeranno apposito verbale, per dar poi scarico alla relativa bolletta di cauzione, con la emissione di regolare bolletta di importazione.

Art. 7.

Nel caso che l'acqua ragia minerale, arrivata allo stabilimento, non possa essere messa subito in lavorazione, deve essere custodita in apposito magazzino, approvato dalla dogana, e sottoposto a tutte le formalità e cautele prescritte dalla legge e dal regolamento doganale per l'istituzione dei depositi doganali privati.

Delle quantità che di volta in volta vengono estratte dal magazzino, in seguito a richiesta dell'interessato sarà accertato l'impiego nei modi prescritti al paragrafo precedente.

Art. 8.

Le ditte interessate sono tenute a corrispondere le indennità spettanti ai funzionari ed agenti delegati ad assistere alla denaturazione, all'introduzione in magazzino ed all'impiego dell'acqua ragia minerale importata con la tassa di vendita di L. 190 il quintale.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(402)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1938-XVI.

Norme per l'applicazione dell'art. 5, lettera a), del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici su rotaie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5, lettera *a*), del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

L'agevolezza prevista dall'art. 5, lettera *a*), del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, è accordata sotto forma di rimborso della differenza fra le aliquote di tassa di vendita stabilite dall'art. 1 del suindicato R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, rispettivamente, per la benzina, il petrolio ed i residui della distillazione di oli minerali aventi le caratteristiche prescritte per essere classificati nella voce 644 *a*) della vigente tariffa dei dazi doganali e quelle applicabili ai prodotti stessi in base all'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050.

Il rimborso sarà effettuato a periodi trimestrali dalle Intendenze di finanza di accordo coi Circoli ferroviari di ispezione, in relazione alle percorrenze verificatesi in ciascuna linea nel trimestre precedente, al consumo medio chilometrico accertato ed alla qualità di carburante impiegato, tenuto conto delle dette percorrenze e del tipo del motore.

Art. 2.

All'atto della entrata in vigore del presente decreto i Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno alle competenti Intendenze di finanza:

1° il nominativo delle ditte esercenti servizi pubblici di trasporti con mezzi meccanici ad impiego di carburante liquido che possono fruire del parziale rimborso della tassa di vendita di cui al precedente articolo;

2° la linea o le linee gestite in regime di concessione e la relativa percorrenza chilometrica;

3° il numero delle corse che sono tenute ad effettuare in ciascun mese e i giorni in cui le corse stesse si effettueranno;

4° il mezzo meccanico che può essere impiegato per ciascuna linea, con la indicazione:

a) della portata dell'autoveicolo o del natante e, per gli autoveicoli, anche il nominativo della ditta costruttrice;

b) del carburante adoperato e, trattandosi di residui di oli minerali, anche della denominazione commerciale (gasoil o fueloil);

c) della quantità media di carburante normalmente consumata per ogni chilometro di percorso;

5° del cognome e nome della persona a favore della quale dovrà essere emesso l'ordinativo di pagamento della somma da rimborsare.

Gli stessi Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno alle competenti Intendenze di finanza ogni ulteriore variazione sia per quanto riflette nuove concessioni di servizi pubblici di trasporto con mezzi meccanici ad impiego di carburante liquido o revoche di concessioni esistenti, sia per ciò che riguarda percorrenze, mezzi di trasporto, come pure impiego di un diverso tipo di carburante.

Art. 3.

Ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo la Intendenza di finanza ne avverte il Comando di circolo della Regia guardia di finanza affinchè sia esercitata saltuaria vigilanza sulle vetture e sui natanti adibiti alle singole corse, per accertare che rispondano alle condizioni prescritte da ogni capitolato di concessione, sia in ordine alla potenzialità dei motori, sia per quanto riguarda la qualità del carburante impiegato e la percorrenza di ciascuna linea.

Nell'esercizio di tale riscontro i militari di finanza dovranno particolarmente vigilare l'esecuzione delle corse fuori linea, delle corse bis e delle corse straordinarie in modo da rilevare le eventuali trasgressioni agli obblighi imposti a ciascun concessionario.

Degli eventuali rilievi il Comando locale della Regia guardia di finanza darà immediata comunicazione al competente Circolo ferroviario di ispezione per i provvedimenti di sua spettanza sia agli effetti della concessione, sia nei riguardi dell'ammissione ai benefici fiscali consentiti dal R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870.

Art. 4.

Il giorno 5 di ciascun mese le ditte concessionarie sono tenute a presentare, a pena di decadenza, al competente Circolo ferroviario di ispezione, apposita denuncia in doppio esemplare, della quantità di carburante consumata nel mese precedente per l'esercizio di ciascuna linea da essi gestita, tanto nelle corse ordinarie, quanto in quelle bis e straordinarie debitamente denunciate.

La denuncia dovrà farsi su modulo che verrà appositamente fornito da ciascuna ditta e dovrà contenere la esatta indicazione delle corse effettuate, della relativa percorrenza, dello stato delle strade percorse, del mezzo meccanico impiegato per ciascuna corsa, della specie di carburante utilizzato e del conseguente consumo, nonchè quelle altre eventuali notizie che, al fine anzidetto, l'Amministrazione intenda richiedere.

Art. 5.

Per ciascuno dei contratti o delle obbligazioni provvisorie riguardanti trasporti postali, nell'interno degli abitati, a trazione meccanica o mista, compresi i trasporti effettuati in talune località, a mezzo di motoscafi, le Direzioni provinciali delle poste segnalano al competente Circolo ferro-

viario di ispezione il numero e la portata degli autoveicoli in servizio, la ditta costruttrice, la data di fabbricazione del motore e la rispettiva potenzialità.

Con tali elementi il Circolo ferroviario comunica alla Direzione provinciale, per ciascun tipo di autoveicolo, la percorrenza chilometrica effettuabile con un litro di carburante e, in conseguenza, le Direzioni predette, nei primi dieci giorni di ciascun mese, faranno pervenire al Circolo ferroviario stesso il conto economico del consumo del carburante.

Per il più esatto controllo delle percorrenze effettuate, gli autoveicoli devono essere muniti, a spese degli accollatari, di contachilometri.

Art. 6.

Entro i quindici giorni successivi al compimento di ciascun trimestre i Circoli ferroviari di ispezione, dopo aver accertata la esattezza dei dati denunciati a termini degli articoli 4 e 5 e la corrispondenza di essi al consumo medio dei carburanti per il servizio prestato in relazione anche agli eventuali rilievi comunicati dalla Regia guardia di finanza, trasmetteranno alla Intendenza di finanza della provincia un prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante che, dagli accertamenti compiuti, risulteranno effettivamente consumati da ciascun concessionario.

In tale prospetto saranno riassunti tutti gli elementi utili alla liquidazione della somma da rimborsare e cioè:

a) numero delle corse effettuate e relative percorrenze;

b) mezzi meccanici adoperati con la indicazione:

1° del carburante impiegato;

2° della quantità media di carburante consumato per ogni chilometro percorso;

3° del quantitativo complessivo consumato nel trimestre per ciascun tipo di carburante.

Art. 7.

Le Intendenze di finanza, in base ai dati di cui all'art. 6 provvederanno alla liquidazione della somma da rimborsare emettendo gli ordinativi di pagamento sul competente capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze a favore degli aventi diritto.

Art. 8.

Per i consumi di carburante effettuati nel periodo dal 18 novembre al 31 dicembre 1937-XVI i Circoli ferroviari di ispezione, dopo aver controllati, presso i singoli concessionari, i dati relativi alle corse effettuate e alle relative percorrenze, alla specie e numero dei mezzi adoperati per ciascuna corsa, alla natura del carburante impiegato ed al conseguente consumo, provvederanno a comunicare alla competente Intendenza di finanza un prospetto, analogo a quello descritto dall'art. 6 per gli atti di rimborso da compiersi nei modi stabiliti dall'art. 7.

Per i consumi effettuati nei trasporti postali durante il predetto periodo i Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno alla Intendenza i dati relativi dopo aver proceduto ai necessari accertamenti di accordo con le Direzioni provinciali delle poste.

Art. 9.

I concessionari di servizi di linea ammessi a fruire delle agevolezze fiscali di cui al R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870, che impieghino carburante diverso da quello denunciato o che omettano di dichiarare le variazioni avvenute nei servizi stessi, sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto adoperati, sia per le corse effettuate o che comunque contravvengono alle norme del presente decreto, decadono dai benefici dell'accennato provvedimento legislativo e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dalla legge doganale.

Roma, addì 17 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(401)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1938-XVI.

Determinazione della misura di rimborso delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, concernente il recupero delle spese a favore del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

Veduto lo statuto del Patronato predetto approvato con decreto Ministeriale 13 luglio 1935-XIII, da cui risulta che il Patronato stesso costituisce l'organo tecnico a mezzo del quale le Confederazioni fasciste dei lavoratori provvedono all'assistenza medico-legale dei propri rappresentati;

Sentite le Confederazioni fasciste dei lavoratori e il Patronato nazionale predetto;

Decreta:

Art. 1.

Al Patronato nazionale per l'assistenza sociale sono dovuti nei casi di liquidazione di indennità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o di pensione d'invalidità i rimborsi di spesa nella misura sotto indicata:

a) Per le rendite di inabilità permanente per infortunio o malattia professionale:

L. 75 se la rendita non supera le L. 500 annue;

L. 150 se la rendita supera le L. 500 annue e non supera le L. 1000;

L. 300 se la rendita supera le L. 1000 annue e non supera le L. 1500;

L. 450 se la rendita supera le L. 1500 annue e non supera le L. 2000;

L. 600 se la rendita supera le L. 2000.

Agli effetti degli indicati limiti le rendite sono considerate al netto delle quote integrative, di cui al terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 1° agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

b) Per le rendite ai superstiti in caso di morte per infortunio o malattia professionale:

L. 25 se la rendita non supera le L. 500 annue;

L. 50 se la rendita supera le L. 500 annue e non supera le L. 1000;

L. 100 se la rendita supera le L. 1000 annue e non supera le L. 1500;

L. 175 se la rendita supera le L. 1500 annue e non supera le L. 2000;

L. 250 se la rendita supera le L. 2000.

c) Per le pensioni d'invalidità un importo pari all'uno per cento del capitale di copertura delle pensioni stesse al netto delle quote integrative dello Stato, e delle quote d'aumento per i figli a carico, dovute ai sensi dell'art. 63, commi 2° e 5°, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

d) Per le indennità liquidate in capitale nei casi di inabilità permanente per infortunio o malattia professionale;

L. 15 se l'indennità supera le L. 500 e non supera le L. 1000;

L. 30 se l'indennità supera le L. 1000 e non supera le L. 1500;

L. 50 se l'indennità supera le L. 1500 e non supera le L. 2000;
L. 75 se l'indennità supera le L. 2000 e non supera le L. 3500;
L. 100 se l'indennità supera le L. 3500 e non supera le L. 5000;
L. 200 se l'indennità supera le L. 5000 e non supera le L. 7500;
L. 300 se l'indennità supera le L. 7500 e non supera le L. 10.000;
L. 400 se l'indennità supera le L. 10.000 e non supera le L. 12.500;
L. 500 se l'indennità supera le L. 12.500 e non supera le L. 15.000;
L. 600 se l'indennità supera le L. 15.000.

e) Per le indennità liquidate in capitale ai superstiti in caso di morte per infortunio o malattia professionale:
L. 25 se l'indennità non supera le L. 2500;
L. 50 se l'indennità supera le L. 2500 e non supera le L. 5000;
L. 100 se l'indennità supera le L. 5000 e non supera le L. 7500;
L. 175 se l'indennità supera le L. 7500 e non supera le L. 10.000;
L. 250 se l'indennità supera le L. 10.000 e non supera le L. 20.000;
L. 300 se l'indennità supera le L. 20.000.

Art. 2.

Gli Enti e le Amministrazioni statali previsti nel primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1735, verseranno al Patronato nazionale per l'assistenza sociale entro i quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre l'importo dei rimborsi di spesa stabiliti nel precedente articolo e relativi alle liquidazioni effettuate nel trimestre precedente.

Gli Enti e le Amministrazioni predetti provvederanno al recupero delle quote versate al Patronato mediante trattenute sulle somme pagate in capitale o mediante quote di riduzione delle rate di rendita o di pensione il cui valore capitale corrisponda alle somme dovute al Patronato ai termini dell'articolo precedente, lettere a), b) e c).

Per le rendite di inabilità per infortunio o malattia professionale la riduzione sarà operata sulla rendita liquidata all'infortunato prescindendo dalle eventuali quote integrative. Per le rendite a superstiti in caso di morte per infortunio o malattia professionale la riduzione sarà operata, quando vi sia coesistenza di vedova ed orfani, sulla quota spettante alla vedova, mentre negli altri casi di coesistenza di due o più aventi diritto la riduzione sarà operata in misura eguale sulle singole rendite.

Art. 3.

Nessun ulteriore rimborso di spesa spetta al Patronato nazionale per revisione d'indennità per infortunio o per altre prestazioni quando gli sia stata già versata la quota di cui nell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione per tutte le liquidazioni di rendite, pensioni o capitali che saranno effettuate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(404)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1938-XVI.

Nomina dell'on. avv. Gino Olivetti a presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il R. decreto 29 marzo 1934, n. 512, che approva lo statuto dell'Istituto predetto;

Vista la terna per la nomina del presidente, designata dal Consiglio direttivo dell'Istituto nella riunione del 13 novembre 1937-XVI;

Decreta:

L'on. avv. Gino Olivetti è nominato presidente dell'Istituto Cotoniero Italiano per il biennio 1938-39.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(422)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Conferma in carica del gr. uff. Giuseppe Costa presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti l'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1932-XI, numero 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », nonchè l'art. 3 del relativo statuto, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934-XII;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1937-XV, col quale venne nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » il gr. uff. Giuseppe Costa;

Decreta:

Il gr. uff. Giuseppe Costa è confermato nella carica di presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per il quinquennio 1° gennaio 1938-XVI-31 dicembre 1942-XXI.

Il prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(423)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1937-XVI.

Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato per i fanciulli raccolti da dipendenti dello Stato ed in attesa dell'età legale per essere adottati.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e traffico) n. C. 311/34120/6 in data 26 novembre 1937-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato previste dalle Concessioni speciali C.D.F. e dal Regolamento trasporti militari a favore dei figli adottivi devono intendersi applicabili ai fanciulli raccolti dall'adottante anche prima del raggiungimento dell'età prescritta dagli articoli 202 e 210 del Codice civile, a condizione che essi convivano col titolare della concessione da almeno due anni e che il titolare comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o di istituti del genere, verbali di consigli di famiglia) di essersi assunto stabilmente l'obbligo del loro allevamento.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare al testo delle Concessioni speciali C.D.F. e del Regolamento trasporti militari le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(377)

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 6 maggio 1937-XV, n. 1756, concernente la costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1937-XV, n. 248, all'art. 6, secondo comma, ultima linea, ove è detto: « ... sarà rimborsata dall'Erario... », « deve leggersi: « ... sarà rimborsata all'Erario.... ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 delle legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 20 gennaio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1938-XVI n. 5, concernente la costituzione del comune di Carbonia, in provincia di Cagliari.

(424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e la Francia concernente la proroga del « Modus Vivendi » e gli altri accordi commerciali dell'11 agosto 1936.

Addì 19 gennaio 1938 è stato effettuato in Roma, fra il Ministro italiano degli affari esteri e l'Incaricato d'affari di Francia uno scambio di note col quale vengono prorogati al 31 marzo 1938 il « Modus Vivendi » e gli altri accordi commerciali italo-francesi dell'11 agosto 1936.

Lo scambio di note anzidetto è del seguente tenore:

L'INCARICATO D'AFFARI DI FRANCIA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA.

Rome, le 19 janvier 1938.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français désirant reporter au début du mois de mars 1938 l'ouverture des négociations commerciales avec le Gouvernement italien, propose à Votre Excellence de proroger jusqu'au 31 mars 1938 le Modus-Vivendi et les autres accords signés à Rome le 11 août 1936, entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

BLONDEL

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'INCARICATO D'AFFARI DI FRANCIA IN ROMA.

Rome, le 19 janvier 1938.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par note en date de ce jour Vous avec bien voulu me communiquer ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire connaître a Votre Excellence que le Gouvernement français désirant reporter au début du mois de mars 1938 l'ouverture des négociations commerciales avec le Gouvernement italien, propose à Votre Excellence de proroger jusqu'au 31 mars 1938 le Modus-Vivendi et le autres accords signés à Rome le 11 août 1936, entre la France et l'Italie, pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements qui s'y réfèrent ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO

(409)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Ozola in provincia di Reggio Emilia.

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1938, n. 4533, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Ozola nel comune di Ligonchio (Reggio Emilia) compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Reggio Emilia, in data 1° dicembre 1936.

(354)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del torrente Vesale in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 17 gennaio 1938, n. 2191, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Vesale nel comune di Sestola (Modena) compilati dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Modena in data 20 marzo 1936.

(355)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Prest. Redim. 3,50 %	480157	1.050 —	D Salvia *Adele* di *Paolo* nubile, dom. in Anzi (Potenza).	Di Salvia *Adelina-Filomena* di *Francesco-Paolo* nubile dom in Anzi (Potenza).
Id.	200103	409 —	Lomellini d'Aragona Anna fu Giacomo, moglie di Malingri di Bagnolo *Aimaro-Alessandro* fu Olderico, vincolato per dote.	Lomellini d'Aragona Anna fu Giacomo, moglie di Malingri di Bagnolo *Alessandro-Aimaro* fu Olderico, vincolato per dote.
Id.	115430	385 —	*Farallo Pizio* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).	*Faralli Simplicio* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).
Id.	121599	315 —	*Pizio Farallo* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).	*Faralli Simplicio* fu Gabriele, dom. a Monteroduni (Campobasso).
Cons. 3,50 %	3513	140 —	Garassini *Pietro* fu Vincenzo, dom. in Barescione, fraz. di Toirino (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, dom. in Barescione, frazione di Toirino (Genova).
Id.	294436	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	336314	17 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354825	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481998	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	125789	35 —	Garassini *Pietro detto Berto* fu Vincenzo, dom. a Barescione, frazione del comune di Toirano (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	49791	70 —	Garassini *Pietro detto Berto* fu Vincenzo, dom. a Barescione, frazione del comune di Toirano (Genova).	Garassini *Giacomo-Giovanni* fu Vincenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	246935	70 —	Gallo *Margherita-Maria* di Giovenale, moglie di Forneris Emilio di Francesco, dom. a Carrù (Cuneo), vincolato per dote.	Gallo *Maria* di Giovenale, moglie di ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	73538	1.050 —	Pelligra Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Ignaccolo *Antonio*, dom. in Comiso (Siracusa)	Pelligra Giuseppina fu Vincenzo, moglie di Ignaccolo *Antonino*, dom. in Comiso (Siracusa).
Id.	208395	14 —	Malfatto *Maddalena* di Domenico, moglie di Perrone Giuseppe, dom. a Rivarolo Ligure, dotale.	Malfatto *Maria-Costanza* di ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	693126	105 —	Caiafa *Annina* di Vincenzo, dom. a Solofra (Avellino) vincolata come dote della titolare pel suo matrimonio con Flavio *Dei* Maio di Raffaele.	Caiafa *Mariannina* di Vincenzo, dom. a Solofra (Avellino) vincolata come dote della titolare pel suo matrimonio con Flavio *De* Maio di Raffaele.
Prest. Redim. 3,50 %	326792	283,50	Riffero Stefano fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto a Favro *Maria* fu *Stefano* vedova Riffero Giov. Battista, dom. a Torino.	Riffero Stefano fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto a Favro *Maria-Anna* fu *Giuseppe-Stefano*, ecc., come contro.
Id.	326793	283,50	Riffero Giovanni fu Giovanni Battista, dom. a Torino, usufrutto come sopra.	Riffero Giovanni fu Giovanni Battista, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.
Id.	281205	140 —	Barone *Giovanni* di Gerolamo minore sotto la p. p. della madre Ghio Maria di Giovanni, dom. in Cornigliano Ligure (Genova).	Barone *Giovanna*, ecc. come contro.
Id.	201789	318,50	Elli *Giuseppe* fu Gaetano, presunto assente sotto la curatela di Romano Emilio fu Carlo dom. in Milano.	Elli *Carlo-Giuseppe-Augusto* fu Gaetano, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	821812	105 —	Restivo *Carmelina* di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Recalmuto (Agrigento).	Restivo *Carmela* di *Antonino* minore, ecc. come contro.
Id.	821813	105 —	Restivo Filomena di *Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Recalmuto (Agrigento).	Restivo Filomena di *Antonino*, minore, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	242568	1.409 —	Viganotti *Matilde* fu Giovanni Battista, nubile, vincolata per reddito militare pel matrimonio della titolare con Varretti Lisimaeus Vittorio fu Luigi, tenente commissario nel R. Esercito, dom. in Cotrone (Catanzaro).	Viganotti *Maria-Matilde* fu Giovanni Battista, ecc. come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	84600	28 —	Marchesi *Elvina* fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre d'Alpino Clorinda, ved. Marchesi Ernesto, dom. in (Costantinopoli)	Marchesi *Elvira* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	84603	56 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di d'Alpino Clorinda ved. Marchesi Ernesto dom. a Costantinopoli.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	247323	427 —	Tosti Ada fu Umberto nubile, con usufrutto vitalizio a favore di Ercole *Concetta* fu Lodovico, ved. Tosti Federico, dom. a S. Vito Chietino (Chieti).	Tosti Ada fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di *Ercole-Maria-Concetta*, ecc. come contro.
Id.	287720	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	433678	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	247324	427 —	Tosti Maria fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di Ercole *Concetta* fu Lodovico, ved. Tosti Federico dom. a S. Vito Chietino (Chieti).	Tosti Maria fu Umberto, nubile, con usufrutto vitalizio a favore di *Ercole-Maria-Concetta*, ecc. come contro.
Id.	433677	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	57363	150,50	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesca* ed Amalia, di Adolfo, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Latera (Roma), con usufrutto a Bousquet Adolfo fu Riccardo, dom. a Latera.	Bousquet Giuseppina, Riccardo, *Francesco*, ecc. come contro.
Id.	54870	630 —	Bottino Antonio fu Giov. Batt., dom. a Savona (Genova), ipotecata a garanzia della pensione alimentare di L. 150 mensile alla propria moglie Roggiero *Emilia* fu Enrico	Bottino Antonio fu Giov. Batt., dom. a Savona (Genova), ipotecata a garanzia della pensione alimentare di L. 150 mensile alla propria moglie Roggiero *Rosa Emilia* fu Enrico.
Cons. 3,50 %	467835	35 —	Frassi *Vergilia* di Battista, nubile, dom. ad Introzzo (Como).	Frassi *Virginia* di Battista, nubile, dom. ad Introzzo (Como).
Prest. Redim. 3,50 %	21723	147 —	Palagi *Aniese* fu Pellegrino, moglie di Laviello Giuseppe, dom. a S. Giorgio a Cremano (Napoli).	Palagi *Agnese* fu Pellegrino, ecc., come contro.
Id.	134476	430,50	Niro *Vincenza* fu Giovanni, interdetta sotto la tutela della madre Basanese Antonia fu Vincenzo, ved. di Niro Giovanni, dom. a Sansevero.	Niro *Maria-Vincenza* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	397847	129,50	Niro *Vincenza* fu Giovanni interdetta sotto la tutela del fratello Salvatore, dom. a Sansevero (Foggia).	Niro *Maria-Vincenza* fu Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	598768	133 —	Bilardi Antonia, *Elvira*, Margherita, *Luigia* Elena, Maria, Giuseppina, Giulia e Carmela fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Oslenghi Rosina di Francesco ved. Bilardi Luigi, dom. a Sambatello (Reggio Calabria)	Bilardi Antonia, *Maria-Elvira* Margherita, *Maria-Luigia*, Elena, Maria, Giuseppina, Giulia e Carmela fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Id.	688873	59,50	Cella *Marco* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bertolini Luigia vedova Cella Giovanni, dom. a Pontremoli (Massa)	Cella *Luigi-Marco* fu Giovanni, ecc. come contro.
Id.	707501	350 —	Biscioni *Paolina* fu Luigi, ved. Bogi Natale dom. a Livorno.	Biscioni *Maria della Paola* fu Luigi, ved. Bogi Natale, dom. a Livorno.
Id.	189279	605,50	Redaelli *Giovannina* fu Ambrogio vedova di Carlo Banfi, dom. in Milano, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Motti Maria, moglie di Brizzi Luciano.	Redaelli *Anna-Maria-Giuseppa-Giovannina* di Ambrogio ved. di Carlo Banfi dom. in Milano, vincolato ecc., come contro.
Prest. Redim. 3,50 %	303463	1.750 —	Berardi *Antonietta* di Antonio, moglie di Urecchia Vincenzo, dom. in Gorgoglione Potenza, dotale.	Berardi *Mariantonia* di Antonio, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(34) Roma, 28 dicembre 1937 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

ERRATA CORRIGE

del *Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 dicembre 1937-XVI, relativo al Bollettino della 80ª Estrazione di cartelle ordinarie 4 % di Credito Comunale e Provinciale.

Allegato A.

Pagina	Colonna	Errata	Corrige
3	2	58.926	58.526
10	9	451.701	454.701
12	1	419.141	519.141
12	5	559.706	539.706
12	9	460.381	560.381
22	3	1.098.791	1.088.791
23	3	144.906	1.144.906

Allegato B.

Pagina	Colonna	Errata		
28	1	148616 da 5 cartelle 1290		
		7 » 1291		
		8		
		9		
		20		

deve essere così corretto:

148.616	(1)	(1)
7	(1)	(1)
8	(2)	(2)
9	(2)	(2)
20	(2)	(2)

e a pie' di pagina aggiungere:
(2) Cartelle rappresentate dalla dichiarazione provvisoria n. 1291.

30 2 168.281 anzichè da 5 cartelle 1732

va così corretto:

168.281 (1) (1)

e a pie' di pagina:
(1) Cartelle rappresentate dalla dichiarazione provvisoria n. 1732.

30	3	282.231 anzichè 73ª estrazione deve essere 79ª
		283.171 anzichè novembre 1933 deve essere maggio 1935.
		283.801 7-8-9-10 deve essere 2-3-4-5.
31	3	286.476 ha per titolo il n. 2661 anzichè 2761
32	2	258.706 deve essere 358.706.
33	1	360.656 » » 560.656.
34	2	582.306 ha per titolo il n. 1846 e non il n. 1346.

(410)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 22
del 28 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95, 10
Francia (Franco)	61, 45
Svizzera (Franco)	439, 35
Argentina (Peso carta)	5, 58
Belgio (Belga)	3, 2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 73
Danimarca (Corona)	4, 2455
Norvegia (Corona)	4, 7785
Olanda (Fiorino)	10, 60
Polonia (Zloty)	360, 65
Portogallo (Scudo)	0, 8645
Svezia (Corona)	4, 902
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50% (1906)	73, 075
Id. 3,50% (1902)	70, 625
Id. 3 % Lordo	52, 05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70, 025
Id. id. 5 % (1936)	93, 975
Rendita 5% (1935)	93, 20
Obbligazioni Venezie 3,50%	88, 875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 25
Id. id 5 % - Id. 1941	103, 10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93, 025
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92, 125
Id. id. 5 % - Id. 1944	99, 175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Media dei cambi e dei titoli

del 29 gennaio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95, 10
Francia (Franco)	62 —
Svizzera (Franco)	439, 65
Argentina (Peso carta)	5, 58
Belgio (Belga)	3, 2075
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 73
Danimarca (Corona)	4, 2455
Norvegia (Corona)	4, 7785
Olanda (Fiorino)	10, 60
Polonia (Zloty)	360, 65
Portogallo (Scudo)	0, 8645
Svezia (Corona)	4, 902
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3, 5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 20
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50% (1906)	73, 15
Id. 3,50% (1902)	70, 625
Id. 3 % Lordo	52, 05
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70 —
Id. id. 5 % (1936)	93, 95
Rendita 5% (1935)	93, 10
Obbligazioni Venezie 3,50%	88, 925
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102, 225
Id. id. 5 % - Id. 1941	103, 10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93, 075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92, 225
Id. id. 5 % - Id. 1944	99, 15

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 gennaio 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Nosari Francesco, residente nel comune di Bergamo, distretto notarile di Bergamo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 febbraio 1938-XVI in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

(316) p. *Il Ministro*: G. MUGNOZZA.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 gennaio 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Lucchesini Cosimo Mario Silvio, residente nel comune di Fivizzano, distretto notarile di Massa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 febbraio 1938-XVI, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

(317) p. *Il Ministro*: G. MUGNOZZA.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 gennaio 1938, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Iannucci Enrico Uberto, residente nel comune di Ururi, distretto notarile di Campobasso, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 17 febbraio 1938-XVI, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 gennaio 1938 - Anno XVI

(318) p. *Il Ministro*: G. MUGNOZZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « Agatirside », con sede in Naso (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria « Agatirside » con sede in Naso (Messina) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Dispone:

Il dott. Filippo Buttà è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria « Agatirside » con sede in Naso (Messina) ed i signori geom. Antonino Olivieri fu Domenico, Cuffari Alfredo e rag. Giuseppe Vitanza di Salvatore sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(389)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calascibetta (Enna) e di Troina (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Vedute le proposte del Banco di Sicilia, Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Speciale Giuseppe fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Calascibetta, in provincia di Enna;
Russo geom. Luigi di Pasquale, per la Cassa comunale di credito agrario di Troina, in provincia di Enna.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(411)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sora (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Il cav. Vincenzo Annoni fu Nicola, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sora, in provincia di Frosinone.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(412)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare tiburtina, in Tivoli (Roma).

Nella seduta tenuta il 10 gennaio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare tiburtina in Tivoli (Roma) il sig. cav. Italo Benedetti di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(427)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni ai posti di direttore del reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Ancona, Ascoli e Livorno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli ed esami per il conferimento dei posti di direttore del reparto medico-micrografico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Ancona, Ascoli e Livorno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi sopraindicati è costituita come appresso:
Presidente: Mazzolani dott. Ugo, vice prefetto;
Membri: Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene nella Regia università di Firenze; Costa prof. Antonio, direttore dell'Istituto di anatomia patologica nella Regia università di Firenze; Maggiora Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia e batteriologia dell'Istituto di sanità pubblica; Chiodi prof. Vilfredo, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;
Segretario: Rocchio dott. Giuseppe, segretario nell'Amministrazione dell'interno.
Tale Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(416)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni ai posti di coadiutore del reparto chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Bergamo e Cremona.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 e 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli ed esami per il conferimento dei posti di coadiutore della sezione chimica dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi di Cremona e Bergamo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei concorsi suindicati è costituita come appresso:
Presidente: Sechi dott. Giacomo, vice prefetto;
Membri: Sborgi prof. Umberto, ordinario di chimica generale ed inorganica nella Regia università di Milano; Ronzani prof. Enrico, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Milano; Settimy prof. Mario, coadiutore chimico di 2ª classe nell'Istituto di sanità pubblica; D'Ambrosio prof. Angelo, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;
Segretario: La Selva dott. Giovanni, segretario nell'Amministrazione dell'interno.
La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 31 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(417)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria del concorso al posto di direttore del macello pubblico di Bergamo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso per il conferimento del posto di direttore del macello pubblico di Bergamo, bandito con decreto prefettizio dell'11 gennaio 1937, n. 18560 - Div. San.;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice per detto concorso inviato dalla Prefettura di Milano con nota n. 61857 del 17 gennaio 1938-XVI;
Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione, in data 14 gennaio 1938-XVI;
Visti gli articoli 55 e 65 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al posto di direttore del macello pubblico di Bergamo:

1° Negri Ferdinando . . . . . con punti 35.32/50
2° Strozzi Pietro . . . . . . » » 35.2825/50
3° D'Ambrosio Alfonso . . . . . » » 34.525/50
4° Moretti Angelo . . . . . . » » 33.725/50
5° Pasinati Pio . . . . . . » » 33.1375/50
6° Vittone Roberto . . . . . . » » 32.6575/50
7° Ronzoni Benedetto . . . . . » » 31.732/50
8° Bonetti Fausto . . . . . . » » 29.04/50

Tale graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 23 del sopracitato R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: G. TOFFANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso pel conferimento del posto di direttore del macello pubblico di Bergamo, bandito con decreto prefettizio dell'11 gennaio 1937 - Div. San.;
Visto il decreto prefettizio pari numero e data col quale viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso stesso;
Visto gli articoli 55 e 65 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Negri fu Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del macello pubblico di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: G. TOFFANO.

(399)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.